



Confederazione Nazionale  
dell'Artigianato e della Piccola  
e Media Impresa

Sede Provinciale  
31100 TREVISO - V.le della Repubblica, 154  
Tel. 0422.3155 - Fax 0422.315666  
e.mail: treviso@cna.it



Treviso, 5 Agosto 2014  
Prot.106/2014

Ai Colleghi in indirizzo  
Loro Sedi

Cari Colleghi,

certi di fare cosa gradita, riportiamo di seguito alcune utili informazioni relativi alla vostra categoria.

### **Scadenza CQC anticipata di due anni**

La Gazzetta Ufficiale num.171 del 25 luglio 2014 pubblica il decreto del ministero dei Trasporti del 10 giugno 2014 che **sopprime il prolungamento di due anni della validità della Carta di Qualificazione del Conducente** a seguito di una specifica richiesta dell'Unione Europea.

Il decreto sopprime l'articolo 2 del DM 6 agosto 2013, che prorogava l'estensione della scadenza di validità della CQC al 9 settembre 2020 per il trasporto di persone e al 9 settembre 2021 per il trasporto di cose, in seguito alla formazione periodica.

Ora, quindi, **le nuove scadenze della CQC sono il 9 settembre 2018 per la CQC persone e il 9 settembre 2019 per la CQC merci**. Tali scadenze valgono sia per i corsi di aggiornamento già completati, sia per quelli ancora di svolgere.

Il decreto spiega anche che un provvedimento della Direzione Generale per la Motorizzazione preciserà le procedure per conformare i documenti comprovanti il rinnovo di validità della qualificazione professionale CQC fino al 2020 e 2021 al principio espresso dall'articolo 8 (paragrafo 3) della direttiva 2003/59/CE, secondo cui *"Il Conducente che ha concluso la prima fase di formazione periodica di cui al paragrafo 2 segue una formazione periodica ogni cinque anni prima della scadenza del periodo di validità del CAP comprovante la formazione periodica"*.

Possiamo quindi **così sintetizzare la situazione che si viene a verificare:**

- CQC che riporta scadenza 2013, ha scadenza 2015
- CQC che riporta scadenza 2014, ha scadenza 2016
- CQC che riporta scadenza 2020, ha scadenza 2018
- CQC che riporta scadenza 2021, ha scadenza 2019
- CQC che riportano scadenza 2018 e 2019 sono corrette.

Sarà nostra cura di informare la categoria in merito alla successiva pubblicazione del provvedimento che definirà le modalità operative conseguenti.

### **Consulente ADR**

Il D.Lgs 27 gennaio 2010, in attuazione alla direttiva 288/68 CE, dispone che tutte le imprese la cui attività comporta il trasporto di merci pericolose, oppure operazioni di imballaggio, carico,



Confederazione Nazionale  
dell'Artigianato e della Piccola  
e Media Impresa

Sede Provinciale  
31100 TREVISO - V.le della Repubblica, 154  
Tel. 0422.3155 - Fax 0422.315666  
e.mail: treviso@cna.it



riempimento e scarico connesse a tali trasporti, debbano **nominare un Consulente per la Sicurezza in possesso di un certificato di abilitazione professionale.**

Il Consulente per la Sicurezza può essere il capo dell'impresa, un dipendente o un libero professionista e, per conseguire l'abilitazione deve **superare uno specifico esame**, finalizzato a verificare la conoscenza dei pericoli e delle disposizioni legislative inerenti a tale tipologia di trasporto.

Si evidenzia che le **sanzioni** per il mancato rispetto del D.Lgs 27 gennaio 2010, tra cui l'omessa nomina del consulente, comportano il pagamento di una somma, che varia da 6.000,00 a 36.000,00 Euro.

### **Nomina del Medico Competente**

Com'è noto le aziende in cui operano almeno due persone (per esempio coloro che hanno almeno un dipendente, ma anche tutte le SNC seppur prive di dipendenti) sono soggette alla normativa relativa alla "*Sicurezza in ambiente di Lavoro*" (D.Lgs.81/2008) che impone tutta una serie di adempimenti obbligatori tra cui quella della nomina di un Medico Competente.

Per informazioni rivolgersi alle sedi mandamentali della CNA.

### **Cabotaggio: la CNA-Fita e la Confartigianato incontrano il Sottosegretario Del Basso**

Pronta la risoluzione che intende impegnare il Governo:

- ad estendere le norme in tema di determinazione del reddito d'impresa e di tracciabilità dei pagamenti contenute nella legge 27 dicembre 2013, n.147, art.1, commi 177 e 178 anche alle aziende di autotrasporto e cabotaggio;
- a valutare l'opportunità di individuare, in via presuntiva, entro un determinato periodo di tempo, gli elementi che indichino la nascita di una stabile organizzazione in Italia in relazione all'attività di trasporto merci esercitata da parte di imprese estere che operano continuamente in Italia;
- a valutare l'opportunità di prevedere l'indeducibilità da parte del committente delle fatture emesse dai vettori qualora quest'ultimi non rispettino le condizioni normative di cui al Regolamento 1072/2009.

A disposizione per ogni approfondimento, si inviano cordiali saluti.

Il referente dell'unione  
*Giuliano Chies*

Il presidente dell'unione  
*Roberto Spader*